

1 mese di tempo

paolo, romano C e c abruzzo.it  
piupepol, pietrucci e c abruzzo.it

Progetto di legge regionale recante: "Modifiche alla L.R. 21 del 26.04.1978 : Istituzione del servizio per l'assistenza alla famiglia, all'infanzia, alla maternità e alla paternità responsabili"

#### Art. 1

(Servizio dei Consulenti familiari)

1. La Regione Abruzzo promuove l'istituzione, la crescita e lo sviluppo dei consulenti familiari, a tutela della salute psicologica e fisica della persona e a sostegno della famiglia, della genitorialità, dell'infanzia e dei giovani in età evolutiva.
2. Per servizio consultoriale si intende il complesso delle attività, degli operatori e delle strutture per l'assistenza della famiglia in tutti i suoi componenti; in particolare i consulenti svolgono un servizio per l'assistenza sociale, psicologica, fisica e sanitaria alla persona, alla coppia, alla famiglia nella sua globalità e nei suoi vari componenti, alla maternità, alla genitorialità anche collocataria, adottiva ed affidataria. Si riferiscono alle relazioni familiari nelle loro diverse forme secondo l'etnia, le tradizioni culturali e le fedi religiose e alla tutela della vita individuale dal suo inizio al suo termine.
3. Per attività consultoriali si intendono le iniziative, gli interventi, le prestazioni attinenti alle singole tematiche ed in particolare nei settori: giuridico, culturale, educativo, psicologico, sanitario ed assistenziale, prioritariamente nel campo della prevenzione delle difficoltà, dei disturbi e dei disaccordi interpersonali ed intrafamiliari e per la soluzione dei problemi da essi derivanti.
4. I consulenti sono un servizio di base, pubblico e gratuito, per tutti i cittadini e per gli stranieri, residenti, dimoranti e che soggiornano anche temporaneamente nel territorio italiano, essi fanno parte del complesso dei servizi garantiti dallo Stato nelle sue competenze per la salute, le politiche e la solidarietà sociale, le pari opportunità, la gioventù, la famiglia.
5. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 2 è prevista la costituzione di consulenti, distinti in:
  - a) consulenti gestiti dal Servizio Sanitario regionale attraverso le sue articolazioni territoriali, dai Comuni singoli o associati, da Ambiti sociali o da altre istituzioni o enti pubblici;
  - b) consulenti costituiti e gestiti, se autorizzati, in convenzione secondo il principio di sussidiarietà, da associazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e altre organizzazioni di privati, quali fondazioni o istituzioni sociali a fini pubblici, riconosciute o autorizzate all'esercizio, che possono essere autorizzate secondo le norme regionali vigenti.

#### Art. 2

(Finalità)

1. I consulenti perseguono i seguenti obiettivi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, anche attraverso iniziative e proposte rivolte alle istituzioni e alle organizzazioni del privato sociale:
  - a) rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono il pieno sviluppo della persona, anche nella fase adolescenziale e il formarsi della coppia;
  - b) valorizzare il principio di corresponsabilità dei genitori nei confronti della prole, garantendo il diritto alla procreazione, consapevole e responsabile, anche attraverso l'offerta di opportunità e di idonei sostegni volti a rimuovere limitazioni dovute a infertilità o a stati di bisogno economico e di disagio sociale ed esistenziale;
  - c) realizzare un'efficace tutela sociale della maternità, potenziando l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale e favorendo interventi volti a prevenire e a rimuovere difficoltà economiche, sociali e familiari qualora possano indurre la madre all'interruzione volontaria della gravidanza;
  - d) predisporre specifici programmi e percorsi di sostegno in favore di situazioni di particolare disagio, ivi comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari afferenti a separazione legale o a divorzio, e a dichiarazione della nullità e annullamento di matrimonio;
  - e) promuovere attività di tutela, di assistenza e di consulenza a sostegno della persona e dei componenti il nucleo familiare e la coppia, della madre, dei minori orfani o comunque privi

dell'assistenza dei genitori, nonché dei minori assoggettati ad abbandono, maltrattamento, abuso e violenza anche sessuale all'interno delle famiglie;

f) favorire e sostenere la realizzazione di reti di solidarietà e di mutuo aiuto tra persone e famiglie;

g) favorire gli istituti dell'affido familiare e dell'adozione nazionale ed internazionale.

### Art. 3

(Funzioni nel settore giuridico)

1. I consultori esercitano le loro funzioni cooperando con le autorità giudiziarie competenti, che richiedono l'intervento consultoriale.

### Art. 4

(Funzioni nel settore culturale ed educativo)

1. I consultori costituiscono parte della rete di servizi destinata ad aiutare la persona, le famiglie e le strutture educative e sociali, in cui si sviluppa la persona umana, ad educare alla cultura familiare e a formare alle responsabilità proprie della società familiare, anche in ordine alla prevenzione del disagio psichico giovanile in età evolutiva e familiare.

### Art. 5

(Funzioni nel settore psicologico)

1. I consultori costituiscono parte della rete di servizi destinata ad aiutare le persone, le coppie e le famiglie in campo psicologico, anche in ordine alla prevenzione del disagio psichico giovanile e familiare.

### Art. 6

(Funzioni nel settore sanitario)

1. I consultori erogano prestazioni di consulenza e assistenza nel servizio alla vita, nell'educazione sanitaria della famiglia, nella regolazione responsabile del concepimento, nella sterilità, nei servizi di sessuologia e di genetica, e in ogni altra funzione presupposta o connessa con i servizi citati, nonché la prevenzione dei tumori femminili.

### Art. 7

(Funzioni nel settore socio - assistenziale)

1. I consultori tengono rapporti con la rete dei servizi. Costituiscono un integrante strumento sul territorio per attuare gli interventi a tutela della salute della persona, a tutela della salute dell'età evolutiva e dell'adolescenza e delle relazioni di coppia e familiari. Possono sviluppare rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche, il mondo del volontariato e con enti che svolgono attività similari al fine di offrire consulenze o prestazioni sanitarie per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e dei comportamenti a rischio.

### Art. 8

(Programma annuale per finanziare i Consultori)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della programmazione sociale e sanitaria, definisce la programmazione annuale per finanziare i consultori di cui all'art. 1 comma 5.

2. Il programma per garantire i servizi di cui all'art. 1 deve prevedere:

- a) almeno un consultorio per Ambito Territoriale socio-sanitario, salvo che il piano socio-sanitario preveda diversamente, di norma uno ogni 20.000 abitanti, fatta salva la presenza e l'autonomia di quelli indicati nella lettera b) del comma 5;
- b) il finanziamento dei consultori familiari di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 1, assegnando una quota del 65% degli stanziamenti di cui all'articolo 15;
- c) il finanziamento dei consultori di cui alla successiva lettera b) del medesimo articolo assegnando una quota pari al 35%.

3. Il finanziamento di cui alla lettera b) del comma precedente è assegnato dalla Regione Abruzzo, entro il mese di aprile di ciascun anno, alle A.A.S.S.L.L., tenuto conto del tasso di natalità, di morbilità, di mortalità perinatali e infantili, delle carenze di strutture sociali e sanitarie, delle condizioni di viabilità e dei trasporti.

4. Le A.A.S.S.L.L. provvedono, entro i successivi trenta giorni, ad erogare le somme di cui al precedente comma, ai consultori costituiti nel proprio territorio.

#### Art. 9

##### (Personale e figure professionali)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, i consultori si avvalgono di personale di consulenza e di assistenza in possesso di titoli qualificanti, nonché dell'abilitazione all'esercizio professionale, ove prescritta, e dell'iscrizione al relativo albo.

2. In ciascun consultorio, di cui al successivo art. 10, deve essere garantita la presenza, anche in convenzione, delle seguenti figure professionali: ginecologo, ostetrica, assistente sociale, medico, esperti nel campo della psicologia e della psicoterapia, amministrativo; possono essere altresì previste figure consulenti quali mediatore familiare, pediatra, pedagogista, sessuologo, sociologo, legale, andrologo, ed esperti in discipline antropologiche, etiche e sociali.

3. Per lo svolgimento delle funzioni il consultorio, di cui al successivo art. 11, si avvale, di norma, delle seguenti figure professionali: ginecologo, ostetrica, assistente sociale, esperti nel campo della psicologia e della psicoterapia.

4. In ogni caso deve essere garantito un numero di ore settimanali di apertura non inferiore a 15.

5. L'attività di consulenza ha carattere d'interdisciplinarietà, che richiede periodiche verifiche nel gruppo consultoriale.

6. Il personale è tenuto a frequentare corsi di formazione permanente, in ordine alle singole professioni e alle tematiche relative all'attività consultoriale.

#### Art. 10

##### (Struttura dei consultori di enti pubblici)

1. I consultori, di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 1, dipendono dal Servizio Sanitario regionale.

2. Essi possono essere trasformati in strutture consortili, costituite dai Comuni, con provvedimenti da adottarsi di concerto con la Regione.

3. Essi sono sottoposti a vigilanza da parte della Regione, secondo l'ordinamento vigente.

#### Art. 11

##### (Struttura dei consultori di onlus e di associazioni e organizzazioni private)

1. I consultori, di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 1, sono costituiti, retti e amministrati secondo le norme del diritto privato, nel rispetto delle autonomie e delle funzioni definite nei rispettivi atti costitutivi e statuti.

2. Essi sono riconosciuti, autorizzati e sottoposti a vigilanza da parte della Regione, secondo l'ordinamento vigente.

3. Tali consultori possono adempiere alle funzioni di cui sopra, ed in particolare quella sanitaria di cui all'articolo 5, stipulando convenzioni con gli enti sanitari pubblici e privati operanti nel territorio.
4. L'autorizzazione, intesa come verifica della concreta possibilità di operare e il relativo convenzionamento, può essere richiesto e ottenuto nel rispetto delle norme vigenti.
5. I consultori di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), già autorizzati dalla Regione Abruzzo ed effettivamente operanti sul territorio regionale si intendono automaticamente riconosciuti ed autorizzati ai sensi della presente legge.
6. Le istituzioni e gli enti di cui al presente articolo possono chiedere contributi finanziari alla Regione.
7. Le domande di contributo, incluse nel programma di previsione annuale devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.
8. Sono concessi i contributi alle istituzioni predetti nella misura del 35% del finanziamento di cui al successivo articolo 15.

Art. 12  
(Costi del servizio)

1. Nei servizi consultoriali pubblici l'onere delle prescrizioni dei prodotti farmaceutici è a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria.
2. Nei servizi di cui al comma precedente sono gratuite, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1975, n. 405, le prestazioni previste dal servizio istituito dalla presente legge per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, nel territorio della regione.
3. I consultori aventi natura privatistica sono tenuti a fornire specifiche prestazioni di consulenza ed assistenza medica e psicologica a costi sociali, tali da garantire l'accessibilità anche agli individui meno abbienti.

Art. 13  
(Autorizzazione)

1. Le istituzioni e gli enti pubblici e privati di cui all'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, devono chiedere la preventiva autorizzazione al Comune territorialmente competente per l'istituzione ed il funzionamento dei consultori familiari, nel solo caso che intendano avvalersi dei benefici di cui all'art. 11, comma 6, della presente legge.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune territorialmente competente, previo accertamento dell'idoneità tecnica dell'istituendo consultorio e della sua rispondenza alle finalità e ai requisiti previsti dalla presente legge e di quant'altro previsto nel rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 14  
(Vigilanza)

1. La vigilanza sul servizio di cui alla presente legge, svolto dagli enti gestori di cui all'articolo 1, comma 5, spetta alla Regione.
2. Ciascuno degli enti di cui sopra trasmettono ogni anno alla Giunta regionale, presso il Dipartimento per la Salute e il Welfare, una relazione sulle attività svolte, sul personale coinvolto, sul numero di utenti raggiunto sulle informazioni relative alle strutture e sulla loro funzionalità.
3. In caso di inadempienza e in caso di irregolarità e disfunzioni la Giunta e, in casi gravi o di reiterate infrazioni, può disporre:
  - a) la chiusura temporanea e la revoca dell'autorizzazione prevista dal precedente art. 13 nei confronti dei consultori istituiti dagli enti pubblici e privati, di cui all'art. 1 lettera b) della presente;
  - b) l'adozione di provvedimenti sostitutivi nei riguardi dei Comuni e dei consorzi di Comuni e degli Ambiti Territoriali socio-sanitari che non adempiono all'espletamento dei compiti loro affidati.

Art. 15  
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 500.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2017-2019, si fa fronte con le risorse di cui alla Legge 29 luglio 1975 , n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni, allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai Lea", Titolo1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione regionale 2017-2019.

2. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con risorse regionali e di altri Enti pubblici.

3. Per le annualità successive al 2019, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge sono finanziati, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art.16  
(Norma transitoria)

1. Le attività relative agli articoli 3,4,5,6 e 7 e i requisiti minimi per i consultori di cui all'art. 1, comma 5. lettere a) e b) della presente legge, saranno disciplinati da apposito regolamento da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17  
(Abrogazioni)

1. Con la presente legge si abrogano le disposizioni contenute nella legge regionale n. 21 del 26 aprile 1978.

Art. 18  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).